

CRITERI E PROCEDURE PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI e SEMI-RESIDENZIALI

ART. I - CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI e SEMI-RESIDENZIALI.

L'inserimento di persone disabili in strutture residenziali del territorio del C.I.S.S., nonché eventualmente in altre strutture fuori zona, e l' inserimento in presidi semi-residenziali potranno essere effettuati solamente dopo aver valutato come inevitabile l'intervento di inserimento residenziale o diurno in struttura.

Dopo aver accertato che le persone non sono, totalmente o parzialmente, assistibili al domicilio, per carenza o insufficienza di supporto familiare o di ambiente adatto, occorre provvedere:

1. presa in carico della situazione da parte del Consorzio attraverso l'assistente sociale competente per territorio che avrà verificato l'impossibilità del soggetto a permanere nella propria abitazione.
2. riconoscimento da parte della Commissione UVH, dell'Asl TO4 distretto di Chivasso ai sensi della D.G.R. n. 147-23154 del 22.02.1993 e della D.G.R n. 51-11389 del 23.12.2003, della necessità di inserimento, con indicazione della tipologia della struttura necessaria per quel singolo soggetto.

I servizi territoriali devono procedere ad un'attenta verifica ed accertamento:

1. delle reali condizioni del disabile onde identificare la tipologia dei bisogni del soggetto;
2. delle difficoltà a mantenere il soggetto presso il proprio domicilio o presso quello dei parenti nonostante l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare e/o di proposte di inserimento semi-residenziali in caso di richiesta di intervento di inserimento residenziale in struttura;
3. delle difficoltà dei familiari a provvedere all'assistenza del disabile per motivi di salute, di lavoro, di spazio abitativo o per la gravità della situazione relazionale;
4. dell'impossibilità di procedere ad altri interventi assistenziali.

ART. 2- PROCEDURA INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE e SEMI-RESIDENZIALE.

La procedura di inserimento di una persona disabile in struttura residenziale e semi-residenziale è la seguente:

- a) L'interessato e/o i suoi familiari si rivolgono al Consorzio presso le sedi decentrate del territorio o presso le sedi dello Sportello Unico Socio Sanitario S.U.S.S.
- b) L'Assistente Sociale raccoglie la domanda di inserimento completa di:
 - Richiesta di inserimento,

- Documentazione sanitaria
- c) L'Assistente Sociale effettua indagine sociale e redige relazione circa i bisogni e le proposte;
- d) Invia la domanda di Inserimento e la relazione sociale al Responsabile Servizio Disabili per il C.I.S.S.;
- e) Discussione e valutazione della situazione da parte della Commissione Unità Valutativa Handicap che si riunisce mensilmente in sedute ordinarie ed in sedute straordinarie ogni qualvolta che ravvisa la necessità.;
- f) L'esito della Commissione Unità Valutativa Handicap sarà riferito dal Responsabile Servizio Disabili all'Assistente Sociale titolare del caso che provvederà ad informare la persona e la famiglia.
- g) L'Assistente sociale parteciperà con eventuali operatori messi a disposizione dalla Commissione U.V.H e con gli operatori della struttura, alla definizione del Piano Individuale e avrà cura di verificare periodicamente l'andamento dello stesso.
- h) Se l'interessato o chi ne fa le veci avrà dichiarato, tramite il modulo per la domanda di inserimento, l'impossibilità a impegnarsi per il pagamento dell'intera retta verrà indirizzato dall'A.S. presso la Sede Centrale del Consorzio per la pratica necessaria. L'assistente sociale, dopo aver raccolto la richiesta di integrazione della retta socio-assistenziale corredata con:
 - la dichiarazione sostitutiva unica ISE relativa all'anno in corso;
 - modulo di "Richiesta di intervento socio-assistenziale" integralmente compilato e relativo all'anno in corso;
 - fotocopia dell'avvenuta presentazione della domanda di invalidità civile;
 la inoltra al Responsabile Servizio Disabili del C.I.S.S.;
- i) Annualmente la documentazione sopra elencata verrà inoltrata dall'interessato direttamente al Servizio Disabili del C.I.S.S.

ART. 3 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO E LA PERMANENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMI-RESIDENZIALE TUTELARE.

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione di persone con handicap, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalla Commissione di Unità di Valutazione Handicap dell' Azienda Sanitaria Locale TO 4 distretto di Chivasso, al costo della retta socio-assistenziale posta a carico degli stessi inseriti in struttura residenziale.

La compartecipazione al pagamento della retta è richiesta anche alle persone che usufruiscono di un inserimento semi-residenziale che necessita di un rapporto individualizzato, o di un progetto altamente specifico, che determina un incremento della retta rispetto alla media delle rette applicate per gli inserimenti semi-residenziali quale contribuzione sulla retta mensile di cui il CISS si fa carico direttamente.

Il costo del trasporto, ad esclusione dei Centri Diurni gestiti dal Consorzio, rimane a carico della persona inserita in presidi semi-residenziali, che provvede alla spesa attraverso l'uso dei redditi personali.

Sono destinatari dell'intervento di integrazione della retta socio-assistenziale i cittadini disabili ospiti in presidi residenziali e semi-residenziali per l'assistenza tutelare di persone con handicap non autosufficienti che:

- Siano stati valutati idonei per l'inserimento in struttura dalla Commissione Unità di Valutazione Handicap competente per territorio distrettuale;
- Abbiano presentato domanda di invalidità civile;
- Siano residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio e con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale;
- Non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera quota socio-assistenziale a loro carico per la permanenza nel presidio.

ART.4.- DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELL' INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO – ASSISTENZIALE A CARICO DEL CONSORZIO

I criteri di integrazione della retta disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale applicata nei presidi residenziali e semi-residenziali, previsti dall'art. 3 del presente regolamento, per persone disabili non autosufficienti.

Tali criteri concernono pertanto ed esclusivamente la retta a carico del cittadino e, quindi, in subordine dell'Ente Gestore, qualora la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino stesso sia tale da non consentirne tutto o in parte la copertura: in tal caso la persona disabile o suo familiare potrà presentare al Consorzio, con le modalità di seguito descritte, domanda di integrazione della retta socio-assistenziale.

Per determinare l'entità dell'integrazione a carico del Consorzio, si considerano le seguenti voci:

- A. retta socio-assistenziale giornaliera, così come definita dalla struttura con riferimento ai parametri D.G.R. 230/97 e alla ripartizione della quota socio-assistenziale e sanitaria ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 ;
- B. reddito della persona disabile inserita nel presidio residenziale, come definito nel presente regolamento ai sensi della D.G.R. 37-6500 del 23 luglio 2007.

A) - RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE GIORNALIERA O MENSILE

Il C.I.S.S si impegna ad effettuare il pagamento dell'intera retta mensile socio-assistenziale, dovuta per l'inserimento nel presidio residenziale tutelare individuato dalla Commissione U.V.H. in riferimento alle caratteristiche della persona con handicap, su presentazione della fattura da parte delle strutture.

Parallelamente l'utente verserà al Consorzio la quota di compartecipazione inerente la retta socio- assistenziale definita su base ISE.

B) - REDDITO DELLA PERSONA DISABILE CHE VIENE INSERITA

Per definire l'entità della compartecipazione della persona con handicap non autosufficiente ospite di presidio residenziale tutelare al costo della retta socio-assistenziale posta a carico dello stesso, si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 " i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l'indennità medesima viene concessa.

Il cittadino disabile non autosufficiente contribuisce, quindi, alla copertura della retta socio- assistenziale prioritariamente con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciale per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti,) e con altri redditi previdenziali non fiscalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 4 della L. 328/00 ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", così come già previsto dall'art. 9 del vigente regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte di retta non coperta dalle indennità sopra descritte, nonché l'entità della compartecipazione per le persone con handicap non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come di seguito definita.

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare, posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta e **accertati sulla base del reddito ISE** utilizzando i criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 ed al D.P.C.M 7 maggio 1999, n.221 e ss.mm.ii.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, con esclusione della "nuda proprietà");
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazione.

Non si conteggia nel patrimonio immobiliare la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

Nel caso in cui il patrimonio spettante in eredità alla persona disabile sia stato oggetto di donazione a terzi, il Consorzio si riserva di valutare l'opportunità di intervenire nell'integrazione della retta.

Nel caso in cui la situazione economica complessiva del soggetto, costituita esclusivamente da redditi di natura previdenziale, determini un reddito ISE pari a "Zero", il C.I.S.S. può richiedere allo stesso la presentazione del Modello Obis M dell'anno in corso. In tal caso verranno considerati gli importi al netto delle ritenute di legge.

FRANCHIGIA SUL REDDITO

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

a) *franchigia sul patrimonio mobiliare*: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di €15.493,71;

b) *franchigia sul patrimonio immobiliare*: dall'ammontare del patrimonio immobiliare, come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza- la franchigia di €51645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari

conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

Nel caso in cui un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, bensì dal patrimonio immobiliare dello stesso ed il ricoverato non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti se previsti in appositi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative ma possono attivarsi cumulativamente.

Qualora la persona che viene ricoverata non fosse in grado di occuparsi del proprio patrimonio dovrà provvedervi un familiare.

In assenza di familiari che abbiano titolo per gestire il patrimonio e' cura dell'Assistente Sociale proporre eventuali soluzioni per rendere i beni disponibili, promuovendo eventualmente l'azione giudiziaria per l'interdizione - l'inabilitazione o la nomina di Amministratore di sostegno a favore della persona disabile non autosufficiente, al fine di giungere alla nomina di tutore, curatore o amministratore di sostegno che ne amministri il patrimonio e lo renda disponibile al pagamento della retta.

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di presentazione della richiesta, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

C) - INTEGRAZIONE A CARICO DEL CONSORZIO

Il contributo ad integrazione della retta socio-assistenziale a carico del Consorzio per la permanenza di cittadino disabile non autosufficiente in presidio residenziale tutelare viene quindi ad essere pari all'importo residuo determinato sottraendo alla retta socio-assistenziale (punto A del presente articolo) la quota di reddito della persona disabile inserito così come definita al punto B del presente articolo.

Nell'integrazione retta non possono essere comprese eventuali quote extra richieste per attività aggiuntive quali soggiorni, laboratori, attività specifiche ecc.

Per quanto riguarda le situazioni di minori disabili inseriti in presidi tutelari residenziali e semi-residenziali, previsti all'art.3 del presente regolamento, e titolari delle indennità concesse a titolo di minorazione saranno oggetto di specifiche valutazioni, attraverso istruttoria sociale, al fine di definire l'opportunità di compartecipazione alla retta socio-assistenziale attraverso l'uso dei redditi personali.

ART. 5 - INTEGRAZIONE A TITOLO DI PRESTITO

Il C.I.S.S. può erogare *a titolo di prestito* il contributo ad integrazione della retta socio-assistenziale, qualora la persona che viene inserita in presidio residenziale tutelare sia in attesa di riscuotere trattamenti pensionistici, previdenziali o altro.

Il cittadino e la sua famiglia si impegnano, all'atto della concessione del contributo, alla completa restituzione delle somme erogate a titolo di prestito, al momento in cui gli verranno liquidati i trattamenti pensionistici o previdenziali attesi.

Il contributo a titolo di prestito deve essere restituito in un'unica soluzione, immediatamente dopo la riscossione del trattamento economico atteso e dei relativi arretrati.

Qualora il prestito complessivo fosse superiore agli arretrati di fatto riscossi, la parte eccedente e' da considerarsi erogata a titolo di contributo assistenziale.

Il Consorzio intraprenderà azioni legali in caso di mancata restituzione delle somme erogate.

A seguito di accordo scritto fra C.I.S.S. e I.N.P.S. potrà essere attivata specifica procedura per il rimborso diretto al Consorzio da parte dell'I.N.P.S. stessa delle quote erogate a titolo di prestito.

ART. 6 – QUOTA PERSONALE A DISPOSIZIONE

Si garantisce al soggetto disabile non autosufficiente ospite di presidio residenziale una quota di reddito disponibile da detrarsi dal risultato della situazione economica complessiva.

Tale quota, pari a € 110,00 mensili verrà lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali non soddisfatte dalla struttura.

Per le persone inserite in modalità semi-residenziale la quota lasciata a disposizione delle persone viene incrementata del 100% per un importo pari a €220,00 al fine di consentire alla famiglia di far fronte ai maggiori oneri economici derivati da una più intensa gestione del proprio congiunto a domicilio.

Annualmente l'Assemblea Consortile può rivedere l'ammontare della quota definita al precedente comma, adeguandola su base ISTAT.

Nei casi documentati di spese ordinarie, necessarie e continuative certificate (quali ad esempio medicine non erogate dal SSN, abbigliamento, alimenti particolari, trasporto ecc) o di spese straordinarie ed eccezionali superiori alla quota lasciata a disposizione del disabile inserito in presidi residenziali e semi-residenziali, di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, gli Assistenti Sociali, possono far pervenire al Servizio Disabili la proposta documentata rispetto all'opportunità di concedere agli interessati un totale o parziale rientro rispetto a tali oneri attraverso la riduzione della compartecipazione alla retta mensile dovuto al C.I.S.S oppure nei casi documentati di spese ordinarie maggiori di € 110,00 per i residenziali e € 220,00 per i semi-residenziali la definizione di una quota maggiore a disposizione.

Il Responsabile del Servizio valuterà limitatamente al periodo di necessità e previa approvazione da parte del C.d.A di concedere una deroga al regolamento con proprio atto.

ART. 7 – SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON LA PERSONA DISABILE CHE NECESSITI DI RICOVERO RESIDENZIALE O SEMI-RESIDENZIALE IN STRUTTURA.

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 17- 15226/05 che cita testualmente “deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente”.

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 143,147, 433 del Codice Civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse generali di cui al Fondo Regionale per le politiche Sociali. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento

di locazione e delle altre spese necessarie, i servizi consortili preposti devono provvedere, al momento del ricovero, alla redazione di un apposito piano di intervento annuale, qualificato sulla base dell'entità degli importi definiti nel vigente regolamento consortile sull'assistenza economica, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) del disabile di famiglia monoreddito che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dell'INPS.

Il piano dovrà essere validato dal responsabile del Servizio Disabili e approvato con deliberazione del C.d.A.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLE RETTE E MODALITA' DI RIMBORSO DELLA RETTA DA PARTE DELL'UTENTE AL CONSORZIO

Il Consorzio provvederà ad anticipare l'intera retta richiesta dalla struttura e parallelamente l'utente verserà al Consorzio la quota a suo carico.

Le persone disabili inserite in presidi residenziali e semi-residenziali sono tenute a versare la quota socio-assistenziale a loro carico, direttamente al C.I.S.S, entro il giorno 5 di ogni mese.

La misura annua della quota dovuta dall'utente disabile per la sua permanenza in struttura residenziale è determinata secondo quanto stabilito dall'art. 4 ai punti B e C del presente regolamento.

In assenza di presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i. il Consorzio non si farà carico e/o interromperà la copertura della retta della struttura.

Per gli eventuali periodi trascorsi in cliniche od ospedali, la retta dovrà essere versata ugualmente, essendo mantenuto il posto nella struttura.

In caso di dimissioni o decesso il rimborso avverrà calcolato sugli effettivi giorni di permanenza nel presidio tutelare eccetto diverse regolamentazioni delle strutture stesse valutate dall'U.V.H nella loro applicazione.

Per il rimborso di cui sopra dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) Domanda scritta del richiedente
- b) Certificato di morte o autocertificazione
- e) Deleghe da parte di tutti gli eredi a favore di colui a cui sarà liquidata la somma da rimborsare.

Il rimborso sarà attuato a seguito di controllo da parte del Servizio Finanziario atto a verificare che tutti i pagamenti effettuati siano regolari.

Nel caso in cui il disabile deceda prima di aver ottenuto la liquidazione dell'indennità di accompagnamento i familiari saranno tenuti a corrispondere al Consorzio quanto eventualmente integrato per il pagamento della retta utilizzando in qualità di eredi i ratei maturati e non riscossi dal congiunto.

ART. 9 – DEROGA

Per l'intervento di integrazione al pagamento della retta per la permanenza in presidio residenziale tutelare è prevista la possibilità di deroga ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento

per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Inoltre su proposta degli Assistenti Sociali e del Responsabile del Servizio, e previa approvazione da parte del C.d.A, in situazioni eccezionali e particolari é possibile concedere una deroga per l'esenzione totale o parziale della compartecipazione al pagamento della retta mensile , limitatamente al periodo in cui si è verificata la necessità.

ART. 10- CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 11 - DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire al pagamento totale o parziale della quota del costo della retta socio-assistenziale posta a carico della persona disabile non autosufficiente - entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – possono presentare ricorso scritto al Direttore del C.I.S.S. ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 12 - RISPETTO DELLE NORME ED ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.

Sono abrogate in quanto sostituite dal presente regolamento le norme regolamentari approvate con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 30.03.2008 “ Criteri e procedure per l'inserimento e l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale a favore di persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali”.

ART. 13- - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede centrale del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Lo stesso verrà pubblicato sul sito del Consorzio all'indirizzo www.ciss-chivasso.it

Il rimborso sarà attuato a seguito di controllo da parte del Servizio Finanziario atto a verificare che tutti i pagamenti effettuati siano regolari.

Nel caso in cui il disabile deceda prima di aver ottenuto la liquidazione dell'indennità di accompagnamento i familiari saranno tenuti a corrispondere al Consorzio quanto eventualmente integrato per il pagamento della retta utilizzando in qualità di eredi i ratei maturati e non riscossi dal congiunto.